



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 5/2023

1. LE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL COMITATO CEDAW COME STRUMENTO DI EVOLUZIONE INTERPRETATIVA E DI RAFFORZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE

È indubbio che negli ultimi anni l'agenda internazionale sia stata caratterizzata da una crescente attenzione alla promozione e tutela dei diritti delle donne. Assistiamo oggi al riconoscimento del carattere trasversale della parità di genere, che si rivela inestricabilmente interconnessa alle molteplici sfide della nostra contemporaneità. Tale caratteristica implica la necessità di valorizzare il fondamentale ruolo degli strumenti di diritto internazionale vigenti in materia, come nel caso della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e di osservare l'importanza delle attività di monitoraggio svolte dal suo Comitato: in particolare, appare fondamentale il processo di esame dei *report* nazionali e la successiva adozione delle osservazioni conclusive contenenti specifiche raccomandazioni. In questo modo si garantisce una sempre più estesa e diffusa applicazione del dettato della Convenzione, nonché un suo continuo "aggiornamento", perché sia garantita sempre una maggior tutela dei diritti ed i bisogni delle donne.

1. *Le funzioni del Comitato CEDAW, analisi dei report nazionali e formulazione delle concluding observations*

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW*), adottata con la Risoluzione 34/180 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, è entrata in vigore il 3 settembre 1981, dopo la ventesima ratifica, così come disposto dal primo comma dell'articolo 27. La CEDAW, diversamente dagli altri trattati sui diritti umani, è stata negoziata in seno alla Commissione sullo *status* delle donne (*Commission on the Status of the Women - CSW*), che nel framework delle Nazioni Unite è il principale organismo intergovernativo globale dedicato esclusivamente alla promozione dell'uguaglianza di genere e dell'*empowerment* femminile.

A distanza di oltre 40 anni, la Convenzione continua a rappresentare il più importante strumento normativo internazionale dedicato alla tutela dei diritti delle donne. Il testo traccia il perimetro della definizione di discriminazione, intesa come «ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o

nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore» (art. 1). Tale definizione, dunque, è relativa alle differenze di trattamento – in ogni ambito - basate sul sesso che comprendono distinzioni, esclusioni e restrizioni connesse proprio all'essere donna (cfr. S. CUSAK, L. PUSEY, *CEDAW and the Rights to Non-Discrimination and Equality*, *Melbourne Journal of International Law*, vol. 14, n. 1, 2013); si configura un profilo ampio e flessibile, nella prospettiva lungimirante di includere in tale definizione “nuove” forme di discriminazione che possono sorgere in parallelo all'evoluzione della società.

L'articolo 17 della CEDAW istituisce il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne - *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, con l'obiettivo di esaminare i progressi compiuti nell'implementazione delle disposizioni previste dalla Convenzione. In merito alla composizione, è stato previsto l'allargamento del Comitato da diciotto a ventitré membri con il raggiungimento della trentacinquesima ratifica. Dai lavori preparatori è possibile comprendere le motivazioni di tale peculiarità (unica tra i *treaty bodies*): alcuni Stati supportavano l'idea per cui un numero maggiore di esperti sarebbe stato più consono all'accresciuta *membership* delle Nazioni Unite e avrebbe consentito una rappresentanza più adeguata dei Paesi più piccoli (M. FREEMAN, C. CHINKIN, B. RUDOLF, *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, *Oxford Commentaries on International Law*, 2012). I membri del Comitato devono essere esperti di alta levatura morale e competenza sulle tematiche oggetto della Convenzione, nonché indipendenti dalle autorità nazionali.

Inizialmente, il potere del Comitato era limitato al solo esame dei rapporti degli Stati parte sulle «misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo» così come previsto dall'articolo 18 della Convenzione. La Dichiarazione di Vienna, adottata in occasione della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993, conteneva un esplicito invito a rafforzare l'implementazione delle procedure per consentire alle donne di perseguire il pieno ed equo godimento dei diritti umani e la non discriminazione; inoltre, in merito alle attività di controllo e monitoraggio dell'esecuzione delle disposizioni convenzionali, si invitava il Comitato e la CSW a esaminare velocemente la possibilità di introdurre il diritto di presentare istanze individuali attraverso l'adozione di un protocollo opzionale alla CEDAW. Proprio sulla base di tale input, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava nel 1999 il Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, che istituiva una procedura di comunicazione individuale e una procedura di inchiesta (cfr. A. HELLMUM, I. IKDHAI, *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2019). Il Comitato, oggi, può dunque avvalersi di diversi meccanismi per monitorare l'efficace attuazione della Convenzione, che coinvolgono gli Stati parte o i singoli individui; in aggiunta, l'organo è implicitamente dotato del potere di interpretare e sviluppare gli standard normativi della Convenzione, in modo da svolgere al meglio le attività di monitoraggio. Le funzioni citate si concretizzano attraverso diverse tipologie di documento: i rapporti degli Stati parte e le relative osservazioni conclusive del Comitato, le raccomandazioni generali, le comunicazioni individuali e le inchieste.

Come anticipato, l'articolo 18 della CEDAW definisce l'impegno degli Stati parte di presentare al Comitato un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo adottate per rendere effettive le disposizioni della Convenzione ed al fine di aggiornare circa i progressi compiuti a tal riguardo; in base all'articolo 20, il Comitato si riunisce generalmente per un periodo non superiore a due settimane nell'arco di un anno, periodo durante il quale si svolge

l'esame dei report nazionali. Durante le sessioni, il Comitato avvia un dialogo costruttivo con i rappresentanti dello Stato di cui si analizza il rapporto, ed è perciò importante assicurare la presenza di una delegazione nazionale che partecipi attivamente ai momenti di confronto. In seguito, il Comitato adotta delle osservazioni conclusive (*concluding observations*) sui rapporti esaminati, al fine di assistere lo Stato parte nell'adempimento degli obblighi previsti dalla CEDAW e fornire indicazioni sulle questioni su cui dovrebbe concentrarsi il successivo rapporto periodico.

Le osservazioni conclusive seguono in genere una struttura standard. La sezione introduttiva (*introduction*) entra nel merito della conformità del rapporto nazionale alle linee guida per la redazione e indica quale sia stato il livello della delegazione presente e la qualità del dialogo tenuto. Seguono una sezione dedicata a tutti gli sviluppi positivi (*positive aspects*), in cui vengono inseriti i progressi normativi, politici, istituzionali – compresa la ratifica di trattati internazionali - in termini di avanzamento della tutela dei diritti delle ragazze e delle donne, ed una sezione riservata agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare attenzione all'obiettivo n.5 dedicato alla parità di genere. A partire dalla 41^a sessione del 2008, il Comitato ha introdotto un paragrafo standard indirizzato agli organi di natura parlamentare, in cui si evidenzia l'importanza che il potere legislativo nazionale ricopre nell'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché sulla possibilità di rendere effettive le raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive (*Statement by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on its relationship with parliamentarians A/65/38, part two, annex VI*). In ultimo vengono elencate e commentate le principali aree che sollevano maggiori preoccupazioni (*principal areas of concern and recommendations*), definendo le relative raccomandazioni finalizzate alla risoluzione da parte dello Stato delle criticità rilevate; tali aree possono ovviamente differenziarsi in ogni documento, in relazione alla presenza di specifici caratteri nazionali.

2. I lavori del comitato in occasione della 86^{ma} Sessione: sintesi ed evidenze dalle concluding observations

In questa sede appare quindi interessante sintetizzare i più recenti lavori del Comitato in occasione della sua 86^a sessione, che si è svolta dal 9 al 27 ottobre 2023 a Ginevra, e durante la quale sono stati esaminati i nove rapporti di Albania, Bhutan, Francia, Guatemala, Jamaica, Malawi, Filippine, Uruguay e Nicaragua, a cui ha fatto seguito l'adozione delle relative osservazioni conclusive, provvisorie per il Nicaragua in assenza di delegazione (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Eighty-sixth session, CEDAW/C/SR.2028*).

Nelle osservazioni conclusive per l'Albania, il Comitato ha apprezzato i progressi compiuti dall'esame del quarto rapporto periodico del 2016 in termini di riforme legislative promotrici di una maggiore parità di genere, sebbene esprima incertezza sulla loro efficacia ed incisività; tra le raccomandazioni del Comitato rilevano certamente quelle legate all'occupazione femminile, secondo cui è necessario dare maggiore applicazione al principio di pari retribuzione per lavori di pari valore e favorire l'accesso delle donne all'occupazione formale, e quelle relative al contrasto alla violenza sulle donne, per cui sono necessari aggiornamenti della disciplina penale affinché siano criminalizzati in maniera specifica il femminicidio e la cyber-violenza e si definiscano come reato tutte le forme di violenza di genere contro le donne, compresa la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e domestica (*Concluding observations on the fifth periodic report of Albania, CEDAW/C/ALB/CO/5*).

Con riferimento al decimo rapporto periodico presentato dal Bhutan, il Comitato ha espresso la sua preoccupazione per l'assenza di una disposizione costituzionale riguardo al principio dell'uguaglianza tra donne e uomini e di una legislazione organica sulla parità di genere e contro le discriminazioni, chiedendo quindi di provvedere a tale riguardo. Sul tema della

violenza – specialmente nel quadro dei rapporti coniugali – rileva la richiesta di una azione tesa ad allineare penalmente la classificazione dello stupro coniugale con quella dello stupro al di fuori del matrimonio, nonché considerare un aumento delle pene per lo stupro in modo commisurato alla gravità del reato; inoltre, si raccomanda l'abolizione di tutte le disposizioni legislative che considerano le donne come proprietà del marito. Si esprime particolare preoccupazione per il calo della rappresentanza femminile all'interno dell'Assemblea Nazionale (una sola donna su venti rappresentanti totali), che porta il Comitato a raccomandare di agire per la rimozione dei principali ostacoli alla rappresentanza paritaria e inclusiva delle donne nella vita politica e pubblica, anche grazie ad una attenta promozione di un'equa condivisione delle responsabilità domestiche e di cura tra donne e uomini (*Concluding observations on the tenth periodic report of Bhutan, CEDAW/C/BTN/CO/10*).

Sempre in relazione alla definizione di stupro, il Comitato ha invitato la Francia a modificare il suo Codice penale, così che il parametro di “assenza di consenso” ne diventi tratto essenziale, e che in tale definizione ricada qualsiasi atto sessuale non consensuale. Sul piano dell'*empowerment* economico appare interessante la specifica raccomandazione dedicata al rafforzamento dei meccanismi e delle disposizioni normative per indirizzare più investimenti privati nelle capacità e nei talenti sportivi femminili, considerando anche l'opportunità rappresentata dai Giochi Olimpici del 2024 (*Concluding observations on the ninth periodic report of France, CEDAW/C/FRA/CO/9*).

Per il Guatemala, il Comitato ha espresso apprezzamento per lo svolgimento delle recenti elezioni del 2023, che si sono svolte pacificamente e liberamente, e che hanno visto una partecipazione attiva delle donne, anche di quelle indigene (sebbene con non poche difficoltà), anche grazie ad una campagna elettorale basata proprio sulla promessa di una maggiore attenzione alla parità di genere e di inclusione delle donne e dei gruppi meno rappresentati. Con riferimento alla violenza di genere, il Comitato rileva con preoccupazione il forte aumento dei femminicidi e dei casi di stupro, di incesto, di aggressione e di altri crimini sessuali, della violenza domestica e delle sparizioni di donne e bambine, e per tale motivo raccomanda di rafforzare le misure per prevenire, perseguire e punire i casi di violenza di genere, anche attraverso l'emanazione e l'effettiva applicazione di ordini di protezione e l'imposizione di adeguate sanzioni deterrenti. Si è manifestata anche preoccupazione per la criminalizzazione dell'aborto nel Paese - tranne nei casi di minaccia alla vita della donna incinta - e per l'accesso limitato che le donne hanno a servizi di aborto sicuro: per tale motivo si invita a modificare il Codice penale per rendere legale la pratica abortiva e depenalizzarla in qualunque situazione, in modo da garantire i diritti riproduttivi di tutte le donne e le ragazze che ne facciano ricorso. Per quanto concerne le violazioni dei diritti umani commesse durante il conflitto armato interno, si apprezzano i progressi compiuti, nonché il grande contributo delle donne delle società civili nei processi di pace, ma si nota con preoccupazione che il prolungarsi dei procedimenti giudiziari ha finora impedito alle vittime di accedere ai risarcimenti disposti dalla Corte di giustizia; su tale punto si raccomanda quindi velocizzare le procedure di riparazione (*Concluding observations on the tenth periodic report of Guatemala, CEDAW/C/GTM/CO/10*).

Le raccomandazioni del Comitato indirizzate alla Jamaica evidenziano la necessità di rafforzare gli sforzi per l'eliminazione della violenza di genere, fenomeno che rimane ampiamente diffuso, promuovendo cambiamenti nelle norme sociali e nelle percezioni culturali che ne legittimano la presenza nelle dinamiche sociali. È evidente la necessità di adottare, a livello costituzionale e normativo, una definizione esaustiva di discriminazione che ne proibisca ogni forma e copra sia quella diretta che quella indiretta, nella sfera pubblica e privata, nonché le discriminazioni intersezionali. Anche in Jamaica l'aborto rimane una pratica criminalizzata, e per

tale motivo il Comitato raccomanda una sua legalizzazione almeno nei casi di stupro, incesto, minaccia alla vita o alla salute della donna incinta e grave compromissione del feto. Più in generale, appare fondamentale che il Paese si adoperi a garantire un migliore accesso ed una maggiore qualità dei servizi di salute sessuale e riproduttiva per le donne e le ragazze, anche attraverso l'inserimento di programmi di educazione alla salute sessuale nelle scuole, per informare sui rischi delle gravidanze precoci e dell'HIV e per promuovere un comportamento sessuale responsabile e dinamiche relazionali sane (*Concluding observations on the eighth periodic report of Jamaica, CEDAW/C/JAM/CO/8*).

Le principali preoccupazioni emerse nel caso del Malawi attengono anzitutto alla persistenza di stereotipi e pratiche dannose per le donne e le ragazze, tra cui i matrimoni infantili e forzati, la poligamia, le mutilazioni genitali femminili, i riti tradizionali come il *widow cleansing* (una pratica in cui una vedova è costretta ad avere rapporti sessuali non protetti con uno dei parenti maschi del marito, per esorcizzare il fantasma del defunto), il *fsi* (pratica in cui le ragazze ricevono la visita di un uomo adulto con cui hanno un rapporto fisico al fine di essere introdotte alla vita sessuale) e altre cerimonie di iniziazione per le ragazze, nonché la credenza secondo cui il sesso con donne e ragazze albine rappresenti una cura per l'HIV; inoltre, è totalmente assente una legislazione che criminalizzi specificamente lo stupro coniugale, e persiste la criminalizzazione dell'aborto, punibile con un massimo di quattordici anni di reclusione, tranne quando la vita della donna o della ragazza incinta è in pericolo. È quindi essenziale che lo Stato rafforzi la presenza di campagne educative e di informazione, rivolte alle comunità locali, ai leader religiosi, agli insegnanti; bisogna rafforzare la garanzia giudiziaria e legale perché gli autori di tali pratiche siano indagati, perseguiti e puniti e che le vittime abbiano accesso a una protezione adeguata; è inoltre importante procedere all'abrogazione della "regola della convalida", secondo cui, in caso di stupro, è necessaria la deposizione di un testimone oltre a quella della vittima, nonché ad una depenalizzazione della pratica di aborto. Con riferimento alla partecipazione alla vita politica, il Malawi ha compiuto importanti progressi con l'elezione della prima presidente del parlamento donna, e con l'aumento della presenza femminile nell'Assemblea Nazionale e nelle posizioni ministeriali; persistono però atteggiamenti patriarcali e stereotipi discriminatori che limitano la partecipazione attiva delle donne alla vita pubblica e la loro presenza nelle posizioni apicali e decisionali: per questo sono raccomandate misure destinate al finanziamento di campagne elettorali per le donne candidate e si invita all'adozione di quote di genere per le liste elettorali e le strutture dei partiti politici (*Concluding observations on the eighth periodic report of Malawi, CEDAW/C/MWI/CO/8*).

Con riferimento alle Filippine, il Comitato si è mostrato preoccupato per l'assenza di una legislazione a contrasto delle forme di discriminazione, a protezione di tutti i gruppi più vulnerabili e colpiti da discriminazioni intersezionali, come le donne indigene e quelle che vivono nella regione del Bangsamoro, le donne disabili, lesbiche, bisessuali e transgender e le persone intersessuali, le donne rurali, sfollate all'interno del Paese, rifugiate e migranti, nonché le donne detenute, le lavoratrici domestiche, e quelle impegnate nella difesa dei diritti umani; per tale motivo si raccomanda la rapida adozione delle leggi antidiscriminazione il cui iter di approvazione è rimasto in stallo da tempo. Il Comitato si è dimostrato preoccupato per la diffusione del fenomeno della violenza domestica, alimentata da norme sociali discriminatorie che ne legittimano l'esistenza, così come per le scarse denunce delle vittime e il basso tasso di condanna dei colpevoli; si esorta quindi lo Stato a adottare una legislazione completa che criminalizzi ogni forma di violenza di genere contro donne e ragazze, anche quelle che subiscono discriminazioni di natura intersezionale. Nel 2022 circa 1,13 milioni di donne filippine risultava impiegata oltremare nel lavoro domestico e nella prostituzione (in condizione di sfruttamento, mal pagate,

senza protezione sociale), lasciando ipotizzare dinamiche simili a quelle del traffico di esseri umani: per tale motivo il Comitato ha invitato lo Stato parte a implementare misure per rafforzare la protezione di tali lavoratrici all'estero e a perseguire e condannare gli sfruttatori. Inoltre, le raccomandazioni hanno evidenziato la necessità di fornire maggiori protezioni per le donne che difendono i diritti umani, le attiviste e le giornaliste, spesso vittime di abusi, atti d'odio, minacce ed aggressioni fisiche, nonché soggette a fermi ed arresti arbitrari (*Concluding observations on the ninth periodic report of the Philippines*, CEDAW/C/PHL/CO/9).

Nelle raccomandazioni indirizzate all'Uruguay, il Comitato invita a consolidare la legislazione per il contrasto alla discriminazione contro le donne, in modo da considerare sia la discriminazione diretta che indiretta, nella sfera pubblica e privata, e tutte le forme di discriminazione intersezionale, indirizzate principalmente alle donne povere, indigene, di origine africana (su cui, in generale, il Comitato chiede di prestare maggiore attenzione), disabili, migranti o lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali. Anche per il contrasto alla violenza di genere, ampiamente diffusa nel Paese, l'invito è quello di rafforzare la legislazione in materia, soprattutto in relazione alla persecuzione degli autori e al rafforzamento delle capacità e della formazione del personale giudiziario e delle forze dell'ordine. Sul piano della rappresentanza politica, il Comitato ha espresso preoccupazione per la bassa presenza femminile nell'Assemblea Generale (solo il 26%) e a livello ministeriale (solo 2 su 14 ministeri sono diretti da donne), nonché la bassa percentuale di donne sindaco (10,5% del totale); per tale motivo è fondamentale adottare misure speciali come l'aumento delle quote, anche nel caso delle liste elettorali dei partiti politici, e finanziamenti destinati alle campagne elettorali delle donne candidate, per raggiungere la parità di genere negli organi legislativi e di governo, sia nazionali che locali. La presenza di stereotipi radicati influisce anche sul tasso di occupazione delle donne nel Paese: per questo il Comitato invita l'Uruguay a favorire l'accesso delle donne ai lavori nel sistema dell'economia formale - anche eliminando gli stereotipi connessi ai ruoli tradizionali e domestici delle donne ed includendo i gruppi più svantaggiati come donne rurali, indigene, disabili, di origine africana, migranti, lesbiche, transessuali - e a condurre campagne di sensibilizzazione sulla parità di genere nei luoghi di lavoro, nonché a incentivare l'assunzione di donne (*Concluding observations on the tenth periodic report of Uruguay*, CEDAW/C/URY/CO/10).

Come anticipato, il Nicaragua non ha risposto ad alcuna delle comunicazioni inviate dal Comitato e non ha inviato una delegazione ufficiale a Ginevra. Il Comitato, dopo aver rimandato per tre volte la discussione, ha deciso di esaminare il rapporto del Nicaragua in assenza dei suoi rappresentanti, concedendo la possibilità allo Stato di presentare commenti sulle osservazioni conclusive provvisorie, che saranno adottate in occasione della prossima sessione nel 2024. Viene evidenziato che il Nicaragua risulta essere latitante anche nei rapporti con gli altri *treaty bodies* e meccanismi di tutela dei diritti umani. Il Comitato ha espresso preoccupazione per il reiterarsi degli arresti e delle persecuzioni nei confronti di donne che difendono i diritti umani, leader religiose, attiviste e giornaliste per aver espresso il proprio dissenso al governo e per aver preso parte a manifestazioni pubbliche. È allarmante che si siano registrate oltre settemila aggressioni nei confronti di donne attive nella difesa dei diritti umani perché considerate traditrici o nemiche della pace, e che tra il 2018 ed il 2022 si sia registrata la chiusura forzata di oltre 200 associazioni attive nella tutela dei diritti delle donne. In generale, il Comitato evidenzia un vuoto normativo diffuso, sia relativo al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, come pure per la promozione del principio di uguaglianza tra uomo e donna. La criminalizzazione dell'aborto nel Paese ha spinto moltissime donne e ragazze ad effettuare pratiche abortive non sicure, mettendone a repentaglio la vita, anche in assenza di servizi sanitari adeguati; a ciò si associa l'elevato numero di gravidanze precoci che rende necessaria una seria campagna di educazione

sessuale e riproduttiva. Con riferimento alle discriminazioni intersezionali, assume rilevanza il bisogno di rispondere efficacemente ai bisogni delle donne maggiormente colpite dai cambiamenti climatici, le donne migranti e rifugiate, affette da disabilità, indigene e di origine africana, lesbiche e transessuali (*Provisional Concluding observations on the combined seventh to tenth periodic reports of Nicaragua*, [CEDAW/C/NIC/PCO/7-10](#)).

3. *Alcune considerazioni sulle potenzialità delle osservazioni conclusive per l'attuazione e l'evoluzione della CEDAW*

La precedente disamina permette di valorizzare immediatamente il potenziale del complessivo processo di controllo del Comitato espletato attraverso l'analisi dei *report* nazionali e la successiva adozione delle relative *concluding observations*. Tale processo appare dettagliato e complesso per la quantità e varietà di aspetti affrontati (soprattutto in considerazione delle specificità di ogni singolo Paese) e permette di tracciare un percorso finalizzato al miglioramento dell'attuazione delle disposizioni della CEDAW nello Stato oggetto di revisione; contemporaneamente si chiarisce (questa volta in ottica generale) quale sia l'effettivo perimetro di applicazione delle norme convenzionali, permettendo anche di svilupparne ulteriormente la portata interpretativa in linea con l'evoluzione della società e le conseguenti nuove sfide emergenti.

È possibile affermare che le osservazioni conclusive non generano direttamente obblighi vincolanti per lo Stato parte - avendo essenzialmente carattere raccomandatorio - ma è pur vero che il Comitato, in relazione al ruolo direttamente assegnatogli dalla CEDAW, e quindi in considerazione della natura vincolante degli obblighi derivanti dalla Convenzione, esercita una notevole autorità con ovvie ricadute sull'effettiva implementazione delle raccomandazioni elaborate (cfr W. KÄLIN, *Examination of State Reports*, in Keller H., Ulfstein G. (eds), *UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy*, CUP Cambridge, 2012). Sull'effettiva implementazione delle raccomandazioni si richiama anche il già citato paragrafo standard dedicato alle istituzioni parlamentari contenuto nelle osservazioni conclusive, in cui chiaramente il Comitato invita l'organo legislativo nazionale di riferimento «*to take necessary steps regarding the implementation of the present concluding observations between now and the submission of the next periodic report under the Convention*». Inoltre, in occasione della 41^a sessione del 2008 è stata introdotta anche una procedura di *follow-up*, che consiste nella specifica richiesta da parte del Comitato di informazioni sulle azioni intraprese per dare seguito ad alcune delle raccomandazioni considerate più urgenti, e che dovrebbero essere inviate entro due anni.

Con riferimento al ruolo connesso allo sviluppo ed all'evoluzione normativa, il processo di esame dei rapporti nazionali aiuta il Comitato a comprendere quali siano le criticità persistenti che hanno bisogno di un ulteriore sforzo interpretativo e di indirizzo, nonché a identificare nuove priorità urgenti che assumono una portata generale. In questi casi, affiora chiaramente la necessità di operare a favore di un consolidamento delle disposizioni della Convenzione, nonché di rafforzare il perimetro di interpretazione delle norme: il Comitato può dunque operare attraverso l'adozione di nuove raccomandazioni generali, che rappresentano il principale strumento attraverso cui la CEDAW si rafforza e si evolve in funzione degli emergenti bisogni di tutela e garanzia dei diritti.

MARIELLA PAGLIUCA